

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 24 luglio 2006**

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

----- vedere tabella a pag. 19 della G.U. -----

(1) Pel per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

(2) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

- rulli vibranti con operatore a piedi;
- piastre vibranti ($P > 3\text{kW}$);
- vibrocostipatori;
- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
- pale caricatori (munite di cingoli d'acciaio $P > 55\text{ kW}$);
- carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;
- vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;
- martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano ($15 > m > 30$);
- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici ($L < 0 = 50$, $L > 70$).

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

(3) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero piu' vicino.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: Pecoraro Scanio

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, è sostituita dalla seguente:

| Tipo di macchina e attrezzatura | Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica P _{el} in kW ⁽¹⁾ Massa dell'apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm | Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW | |
|--|--|---|--|
| | | Fase I A partire dal 3 gennaio 2002 | Fase II A partire dal 3 gennaio 2006 |
| Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocospatori) | P ≤ 8 | 108 | 105 ⁽²⁾ |
| | 8 < P ≤ 70 | 109 | 106 ⁽²⁾ |
| | P > 70 | 89 + 11 lg P | 86 + 11 lg P ⁽²⁾ |
| Apripista, pale cariatrici e terne cingolate | P ≤ 55 | 106 | 103 ⁽²⁾ |
| | P > 55 | 87 + 11 lg P | 84 + 11 lg P ⁽²⁾ |
| Apripista, pale cariatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala cariatrica; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; centraline idrauliche | P ≤ 55 | 104 | 101 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| | P > 55 | 85 + 11 lg P | 82 + 11 lg P ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe | P ≤ 15 | 96 | 93 |
| | P > 15 | 83 + 11 lg P | 80 + 11 lg P |
| Martelli demolitori tenuti a mano | m ≤ 15 | 107 | 105 |
| | 15 < m < 30 | 94 + 11 lg m | 92 + 11 lg m ⁽²⁾ |
| | m ≥ 30 | 96 + 11 lg m | 94 + 11 lg m |
| Gru a torre | | 98 + lg P | 96 + lg P |
| Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura | P _{el} ≤ 2 | 97 + lg P _{el} | 95 + lg P _{el} |
| | 2 < P _{el} ≤ 10 | 98 + lg P _{el} | 96 + lg P _{el} |
| | 10 > P _{el} | 97 + lg P _{el} | 95 + lg P _{el} |
| Motocompressori | P ≤ 15 | 99 | 97 |
| | P > 15 | 97 + 2 lg P | 95 + 2 lg P |
| Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici | L ≤ 50 | 96 | 94 ⁽²⁾ |
| | 50 < L ≤ 70 | 100 | 98 |
| | 70 < L ≤ 120 | 100 | 98 ⁽²⁾ |
| | L > 120 | 105 | 103 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ P_{el} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.